



**DELIBERA N. 158/21/CONS**

**DIFFIDA ALLA SOCIETÀ “TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A.” AL  
PAGAMENTO DEL SALDO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL’AUTORITÀ  
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L’ANNO 2019**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 6 maggio 2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*”;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2007, le spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni “*sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente all’Autorità*”;

VISTO l’art. 1, comma 66, della citata legge n. 266 del 2005, che fissa in sede di prima applicazione, per l’anno 2006, “*l’entità della contribuzione in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge stabilendo che, per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 232/18/CONS;

VISTA la delibera n. 527/18/CONS, del 30 ottobre 2018, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2019 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*”, con la quale è stata fissata la misura della contribuzione nell’1,3‰ dei ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni elettroniche e dell’1,9‰ dei ricavi conseguiti nel settore dei servizi media, come risultanti nell’ultimo bilancio approvato prima della adozione della delibera ed è stato fissato al 1° aprile 2019 il termine per il versamento del contributo e l’invio dei dati anagrafici ed economici richiesti;

VISTA la delibera n. 19/19/CONS, del 22 gennaio 2019, recante “*Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2019 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*”, e relativi allegati, con la quale l’Autorità ha predisposto un apposito modello telematico per la dichiarazione dei dati anagrafici ed economici dei contribuenti, nonché le istruzioni per la sua compilazione;

VISTA la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della delibera n. 527/18/CONS, della società “Telecom Italia Sparkle s.p.a.”, C.F. 05305181009, con sede legale in Roma (RM), via di Macchia Palocco, n. 223, acquisita con prot. n. 136325 del 26 marzo 2020, con la quale la società ha quantificato il contributo dovuto in euro 1.512.230,30 (unmilione cinquecentododicimiladuecentotrenta/30);

RILEVATO che la suddetta società, nonostante abbia trasmesso la dichiarazione per l’anno 2019, non ha versato il contributo dovuto per le spese di funzionamento dell’Autorità, secondo quanto stabilito dalla delibera n. 527/18/CONS e come dalla stessa quantificato in sede di dichiarazione;

VISTA la nota di sollecito n. prot. 146102 del 24 marzo 2021, notificata a mezzo di posta elettronica certificata in pari data, con la quale il Servizio programmazione bilancio e digitalizzazione ha invitato la società “Telecom Italia Sparkle s.p.a.” a provvedere, entro il 10 aprile 2021, al pagamento del contributo dovuto per l’anno 2019, quantificato in euro 1.512.230,30 (unmilione cinquecentododicimiladuecentotrenta/30), oltre agli interessi legali;

VISTA la nota della società “Telecom Italia Sparkle s.p.a.”, acquisita con prot. 169662/2021, con la quale la Società ha evidenziato “...che la somma di cui si sollecita il pagamento non sia integralmente dovuta in forza della giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di determinazione della base imponibile su cui applicare l’aliquota contributiva, da ultimo ribadita dalle sentenze n. 4827/2020, n. 1994/2021 e n.



1995/2021. Ed invero, sebbene il modello allegato alle Istruzioni non ne consentisse la specificazione, devono essere dedotti dalla base imponibile (€ [omissis]), in applicazione dei principi affermati dalla predetta giurisprudenza, le seguenti voci:

- 1) ricavi riversati ad operatori terzi per i servizi di terminazione, raccolta, transito e interconnessione euro [omissis];
- 2) ricavi da traffico estero su estero euro [omissis];
- 3) ricavi da vendita di servizi e/o prodotti estranei ai servizi di comunicazione elettronica e/o non necessitanti di autorizzazione generale euro [omissis]”.

TENUTO CONTO, con specifico riferimento alla base imponibile, di quanto esplicitato dallo stesso legislatore europeo nel considerato 31 della direttiva 2002/20/CE, a mente del quale: *“I sistemi di diritti amministrativi non dovrebbero distorcere la concorrenza o creare ostacoli per l'ingresso sul mercato. Con un sistema di autorizzazioni generali non sarà più possibile attribuire costi e quindi diritti amministrativi a singole imprese fuorché per concedere i diritti d'uso dei numeri, delle frequenze radio e dei diritti di installare strutture. Qualsiasi diritto amministrativo applicabile dovrebbe essere in linea con i principi di un sistema di autorizzazione generale. Un esempio di alternativa leale, semplice e trasparente per il criterio di attribuzione di tali diritti potrebbe essere una ripartizione collegata al fatturato”*;

CONSIDERATO che la Corte di Giustizia, nella sentenza del 21 luglio 2011, Telefonica (causa C-284/10), ha chiarito che un criterio di contribuzione basato sui *“ricavi lordi”* appare *“obiettivo, trasparente e non discriminatorio”* e, oltretutto, *“non privo di relazione con i costi sostenuti dall'autorità nazionale competente”*;

RILEVATO che l'articolo 1, comma 66, della legge n. 266/2005 e l'articolo 34, comma 2-bis, del Codice, in stretta aderenza con il predetto considerato 31 della direttiva 2002/20/CE, individuano la base imponibile nei ricavi (e non negli utili) maturati nell'attività oggetto di autorizzazione generale, escludendo, dunque, la deducibilità dalla suddetta base imponibile di qualunque tipologia di costo sostenuto dagli operatori;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella voce A1 del conto economico vengono inseriti tutti i ricavi derivanti dall'attività caratteristica dell'impresa che, nel caso dei bilanci degli operatori di comunicazione elettronica, corrisponde al complesso delle attività svolte dall'operatore in quanto soggetto autorizzato;

TENUTO CONTO che l'Autorità, ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005, ha definito, con la delibera n. 527/18/CONS, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza ampliare o restringere la base imponibile;

CONSIDERATO che nella citata delibera n. 19/19/CONS, allegato B, par. 10, è precisato che:

- *“i ricavi riversati ad operatori terzi attivi nel settore delle comunicazioni elettroniche non possono essere dedotti dalla base imponibile del contributo dovuto dalle imprese delle comunicazioni elettroniche all'Autorità”*;



- nei ricavi conseguiti nei settori delle comunicazioni elettroniche ( riquadro 2B del modello telematico) non è consentito escludere i ricavi connessi ad *“attività economiche integralmente rientranti nelle competenze dell’Autorità”*;

RILEVATO che, con riferimento alla non deducibilità dalla base imponibile dei ricavi che gli operatori riversano ad altri operatori per servizi intermedi, il Consiglio di Stato, nelle sentenze 29 luglio e del 13 ottobre 2020 e del 9 marzo 2021 rese in materia di contributo per il funzionamento dovuto dagli operatori di comunicazioni elettroniche, ha annullato alcune delibere annuali per difetto di motivazione in ordine al rispetto del divieto della doppia imposizione;

VISTO l’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante *“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”*, il quale prevede che *“La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”*;

CONSIDERATO che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la doppia imposizione sussiste esclusivamente allorquando si assoggetti *“a tassazione il medesimo presupposto, non quando l'imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a due soggetti diversi”* (così Cass., sent. 30/10/2018, n. 27625) e che la violazione di tale divieto *“non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito”* (così Cass., sent. 29/05/2018, n. 13503);

RITENUTO, conseguentemente, che la tassazione del cespite dei ricavi da vendita all’ingrosso, c.d. ricavi riversati o ricavi *wholesale*, non coincide con la tassazione del cespite dei ricavi da vendita al dettaglio, e che, altresì, i soggetti tenuti alla contribuzione sulle due diverse tipologie di ricavi da vendita non coincidono;

RILEVATO che, per quanto concerne la determinazione della base imponibile di cui alla legge n. 266/2005, il Tar del Lazio, nella sentenza del 10 gennaio 2020, n. 252 ha già chiaramente affermato che *“La scelta di determinare la base imponibile del contributo da versarsi all'ANR del settore postale facendo riferimento alla voce A1 del conto economico degli operatori economici è prevista dalla normativa di riferimento e risponde, altresì, all'esigenza di assicurare una base impositiva certa e uguale per tutte le società contribuenti. Inoltre, i ricavi della società infragruppo per l'erogazione di un servizio intermedio a favore di altra società del gruppo (nell'ambito del servizio complessivamente gestito in comune da più società), si convertono, ovviamente, in costi per la seconda, che del servizio intermedio si avvale. Ne consegue che il meccanismo contabile interno al gruppo di compensazione costi / ricavi impedisce, di regola, la doppia imposizione”*;

RILEVATO che per quanto concerne la determinazione della base imponibile di cui alla legge n. 266/2005, il Tar del Lazio, nelle sentenze dell’8 febbraio 2021, n. 1577, del 12 febbraio 2021, n. 1767 e n. 1768, e del 4 marzo 2021, n. 2670, ha altresì accertato che:

- la scelta dell’Autorità di ancorare la determinazione del contributo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni appare del tutto legittima, inequivoca e



pertinente in quanto “la voce A1 del conto economico dedicata ai ‘Ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica dell’impresa’, che costituisce la base imponibile del contributo, rappresenta proprio la somma dei ricavi derivanti dall’attività caratteristica degli operatori nel settore delle telecomunicazioni; trattandosi dunque della voce di bilancio che, in base all’ordinamento contabile (come risultante dai principi contabili vigenti) rappresenta i ricavi tipici dell’operatore”;

- “[n]on appare neanche condivisibile la pretesa della ricorrente di scorporare dall’insieme dei ricavi quella parte derivante dalla prestazione di servizi di telecomunicazione, che seppure incassati dall’operatore, siano in parte riversati in favore di altri operatori a pagamento dei servizi di interconnessione, raccolta e terminazione ovvero per la vendita dei terminali o altra apparecchiatura. Accettata la logica infatti di ammettere a contribuzione i ricavi calcolati al lordo, logica conforme per le ragioni esposte all’ordinamento nazionale ed europeo, costituirebbe un elemento di incongruenza ammettere tale deduzione posto che i ricavi riversati a terzi, siano nazionali o esteri, non rappresentano di regola altro che i costi di acquisto dei fattori produttivi per l’attività caratteristica, corrisposti ad operatori terzi per la fornitura di beni e servizi necessari all’attuazione dell’attività oggetto dell’autorizzazione generale (ad esempio fornendo ‘all’ingrosso’ servizi di accesso e interconnessione alla rete)”;

RITENUTO che l’istanza di deduzione degli impropriamente detti “ricavi riversati” o “outpayments” non sia accoglibile per le ampie motivazioni sopra riportate in conformità a quanto disposto dal diritto europeo e accertato dalla giurisprudenza, tributaria e amministrativa, nazionale nelle richiamate pronunce che qui si intendono integralmente richiamate;

RITENUTO che “Telecom Italia Sparkle s.p.a.” non ha fornito adeguata e idonea evidenza contabile rispetto alla deducibilità dei “ricavi da traffico estero su estero” e dei “ricavi da vendita di servizi e/o prodotti estranei ai servizi di comunicazione elettronica e/o non necessitanti di autorizzazione generale”, non avendo, in particolare, dimostrato che gli stessi non sono maturati in forza dell’autorizzazione generale, emergendo, al contrario, dalle scritture contabili prodotte che detti ricavi sono maturati nell’ambito di attività collegate ai servizi di comunicazione elettronica erogati in qualità di soggetto autorizzato;

RITENUTO, dunque, di non poter accogliere nessuna delle istanze di deduzione formulate, peraltro, dopo l’invio tardivo della prescritta dichiarazione di cui all’articolo 4 della delibera n. 527/18/CONS, nella quale nessuna richiesta di deduzione era calcolata;

RITENUTO, dunque, di determinare in 1.512.230,30 (unmilione cinquecentododicimiladuecentotrenta/30) euro il contributo dovuto da “Telecom Italia Sparkle s.p.a.” all’Autorità per l’anno 2019;



CONSIDERATO che la società “Telecom Italia Sparkle s.p.a.” ha provveduto, in data 14 aprile 2021, a versare all’Autorità 201.687,01 euro a titolo di contributo dovuto per l’anno 2019, ai sensi delle delibere n. 527/18/CONS e 19/19/CONS;

RILEVATO che la società “Telecom Italia Sparkle s.p.a.” non ha pagato, a tutt’oggi, 1.310.543,29 (unmillionetrecentodiecimilacinquecentoquarantatre/29) euro a titolo di saldo del contributo per l’anno 2019, pari alla differenza tra l’importo effettivamente dovuto e l’importo versato il 14 aprile u.s.;

CONSIDERATO che, sulle somme dovute, gli interessi legali sono calcolati a decorrere dalla scadenza dei termini previsti per il versamento del contributo, così come previsti nelle delibere annuali dell’Autorità, al fine di assicurare il corretto equilibrio del sistema nei confronti degli operatori che hanno tempestivamente versato quanto dovuto e di garantire la parità di trattamento degli stessi;

RITENUTO, pertanto, che la società “Telecom Italia Sparkle s.p.a.” deve versare all’Autorità, per l’anno 2019, un contributo complessivamente pari a euro 1.320.433,78 (unmillionetrecentoventimilaquattrocentotrentatre/78) così composto:

|                                                       | <b>euro</b>         |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Contributo 2019                                 | 1.310.543,29        |
| Interessi legali dal 1° aprile 2019 al 14 aprile 2021 | 9.882,95            |
| Interessi legali dal 15 aprile 2021 al 6 maggio 2021  | 7,54                |
| <b>Totale</b>                                         | <b>1.320.433,78</b> |

UDITA la relazione del Commissario Enrico Mandelli, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*;

## **ACCERTA**

il mancato versamento da parte della società “Telecom Italia Sparkle s.p.a.”, C.F. 05305181009, con sede legale in Roma (RM), via di Macchia Palocco, n. 223, di parte del contributo dovuto per le spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativo all’anno 2019, secondo quanto disposto dalla delibera n. 527/18/CONS, del 30 ottobre 2018, per un ammontare pari a euro 1.320.433,78 (unmillionetrecentoventimilaquattrocentotrentatre/78) inclusi gli interessi legali;

## **DIFFIDA**

la predetta società a versare entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento il saldo del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2019, pari a euro 1.320.433,78 (unmillionetrecentoventimilaquattrocentotrentatre/78) comprensivo degli interessi legali, sul c/c bancario identificato dal codice IBAN IT59S0542404297000000000582, intestato

all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, evidenziando nella causale, oltre all'indicazione *“Saldo contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2019”*, anche la ragione sociale, la partita IVA e/o il codice fiscale.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione, via Isonzo 21/b, 00198 Roma, ovvero via PEC all'indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), quietanza dell'avvenuto pagamento.

La presente delibera vale a tutti gli effetti come interruzione della prescrizione.

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procede alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997, i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) a euro 258.230,00 (duecentocinquantottomiladuecentotrenta/00).

*Ai sensi dell'articolo 98, comma 12, del decreto legislativo n. 259 del 2003, “nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini previsti dall'allegato n. 10, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze e previa contestazione, possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso”.*

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 6 maggio 2021

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Enrico Mandelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba